

CONVENZIONE

inerente la proposta progettuale

(titolo.....)

Presentata nell'ambito del Programma POR-FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE VI – Tutela e Valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Linea d'azione 6.5.A.2

AVVISO PUBBLICO

”Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”

IL SOGGETTO CAPOFILA

Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

(in seguito chiamato **Ente PNGSL**)

Via del Convento, 67100 Assergi, L'Aquila

Rappresentato dal Legale Rappresentante

Presidente - Avv. Tommaso Navarra

E

E SOGGETTI GESTORI AGGREGATI

COMUNE DI.....

Rappresentato da

Nome

.....

COMUNE DI.....

Rappresentato da

Nome

COMUNE DI.....

Rappresentato da

Nome

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

A seguito di ammissione della proposta progettuale di cui al , le disposizioni della Regione Abruzzo, formalizzate a fronte della graduatoria deliberata con Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette della Regione Abruzzo, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 Avviso Pubblico, avranno prevalenza su ogni altro accordo tra l'Ente PNGSL e il Comune di Comune di, Comune di

1. Oggetto della convenzione

Questa Convenzione è stipulata in relazione alla proposta progettuale
(titolo.....)

Presentata nell'ambito del Programma POR-FESR Abruzzo 2014-2020
ASSE VI – Tutela e Valorizzazione delle risorse naturali e culturali
Linea d'azione 6.5.A.2
AVVISO PUBBLICO

”Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”

Durata del progetto: Le iniziative ammissibili a contributo devono avere una durata massima di dodici mesi a partire dalla comunicazione della Regione dell'esito della valutazione (Art. 11 comma 1 e articolo 10 comma 4 dell'Avviso Pubblico)

Spesa Costo totale dell'intervento congiunto:

Contributo massimo POR/FESR Abruzzo 2014-2020:
(ART. 5 comma 2 dell'Avviso Pubblico)

Composizione dei soggetti gestori aggregati (ART. 4 comma 2)

Il soggetto capofila è l'Ente PNGSL ed è gestore dei seguenti SIC: IT7010202, IT7120201, IT7120213, IT7130024, IT7110209, al di fuori delle aree protette regionali.

I soggetti gestori aggregati sono:

Il Comune di..... è gestore del seguente SIC.....

Il Comune di..... è gestore del seguente SIC.....

Il Comune di..... è gestore del seguente SIC.....

Tutti i Siti Natura 2000 sopra elencati sono al di fuori di aree protette regionali.

La spesa complessiva prevista del totale di Euro_____ ripartita tra il soggetto capofila, Ente PNGSL, e i soggetti gestori aggregati, Comune, Comune(art. 6 comma 5 dell'Avviso), sarà suddiviso come segue, (articolo 5 comma 2 dell'Avviso):

	Totale costo dell'intervento congiunto, per ciascun soggetto	Quota di partecipazione, per ciascun soggetto (€)	Contributo richiesto nella domanda di ammissione, per ciascun soggetto (€)
Ente PNGSL		Verificare articolo 5 punto2	100%
Comune di			100%
Comune di			
Comune di			

2. Finalità

Il presente accordo è finalizzato a favorire interventi coordinati e sinergici per favorire la continuità ecologica tra i siti Natura 2000, tra quelli che insistono nell'area protetta e i SIC presenti all'esterno del perimetro del Parco così come sopra descritti.

3. Durata dell'accordo

La Convenzione entra in vigore nel momento in cui tutti i soggetti aggregati avranno firmato il presente accordo e avrà termine, oltre per i casi previsti dall'Avviso Pubblico, con la liquidazione dell'ultima quota di finanziamento da parte della Regione Abruzzo all'Ente Parco e la successiva erogazione delle rispettive quote a ciascun beneficiario da parte del soggetto Capofila.

3.1 Casi di decadenza dell'accordo

Il presente accordo decadrà automaticamente in tutti i casi previsti dall'Avviso Pubblico, in particolare:

- nell'eventualità che i soggetti richiedenti non ricevano una comunicazione da parte della Regione Abruzzo con l'esito della valutazione, così come previsto dall'art. 10 comma 4, perché l'iniziativa non rientra nell'elenco di quelle ammesse a contributo, approvate con Determina dirigenziale dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette;
- per esclusione della candidatura da parte della Regione Abruzzo, così come previsto nell'8 comma 6 dell'Avviso Pubblico;

4. Ruoli e obblighi dell'Ente PNGSL

4.1 Per "soggetto capofila", quale Ente PNGSL, s'intende la persona giuridica responsabile nei confronti della Regione Abruzzo, sotto il profilo giuridico e finanziario, della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di conseguire gli obiettivi del progetto medesimo e della divulgazione dei risultati del progetto.

L'Ente PNGSL svilupperà i seguenti interventi:

<i>tipologia azioni o interventi</i>	<i>Titolo azioni</i>	<i>Costo Azione a carico</i>
<i>Azione di competenza</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
<i>Azione di competenza</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

4.2 l'Ente PNGSL è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Regione Abruzzo e a distribuire ai soggetti gestori aggregati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nel presente accordo.

4.3. L'Ente PNGSL è l'unico referente della Regione Abruzzo e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Regione Abruzzo in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario.

4.4 L'Ente PNGSL condivide le proprie conoscenze necessarie per l'esecuzione del progetto. Fornirà al Comune di....., Comune di, Comune di tutto il supporto possibile per lo sviluppo delle azioni del progetto. Funzionerà inoltre come punto di contatto con la Regione Abruzzo e fornirà ai soggetti aggregati tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto.

4.5 L'Ente PNGSL interviene nel progetto con la somma di Euro _____, quale quota di propria partecipazione alle spese complessive previste (art. 6 comma 5)

5. Ruoli e obblighi dei soggetti aggregati beneficiari:

5.1 Il Comune di..... svolgerà i seguenti interventi:

<i>tipologia azioni</i>	<i>Titolo azioni</i>	<i>Costo Azione a carico</i>
<i>Azione di competenza</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

5.2 Il Comune di..... svolgerà le seguenti attività:

<i>tipologia azioni</i>	<i>Titolo azioni</i>	<i>Costo Azione a carico</i>
<i>Azione di competenza</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

5.3 Il Comune di..... svolgerà le seguenti attività:

<i>tipologia azioni</i>	<i>Titolo azioni</i>	<i>Costo Azione a carico</i>
<i>Azione di competenza</i>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Per tutto quanto attiene l'implementazione del progetto e la gestione tecnica e finanziaria delle azioni, oltre che la rendicontazione e la erogazione del finanziamento, si fa riferimento agli Artt. 11, 12 e 13 dell'Avviso pubblico, al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione dell'esito favorevole della valutazione (Art. 11 comma 1 e articolo 10 comma 4 dell'Avviso Pubblico), i soggetti beneficiari nomineranno le persone responsabili per lo svolgimento tecnico e amministrativo del progetto.

I soggetti aggregati condivideranno liberamente con l'Ente PNGSL le conoscenze necessarie per lo sviluppo del progetto, nonché quelle maturate durante il corso del suo sviluppo.

I soggetti aggregati riferiranno all'Ente PNGSL tutti i problemi e impedimenti riscontrati durante lo sviluppo del progetto. In comune con l'Ente PNGSL e gli altri beneficiari associati tenterà di superare tali problemi.

I soggetti aggregati non riferiscono direttamente alla Regione Abruzzo in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.

6. Obblighi comuni

Ciascun beneficiario assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale degli associati in ordine alla realizzazione complessiva dell'iniziativa aggregata, come previsto dagli artt. 11, 12 e 13 dell'Avviso Pubblico.

Le spese ammissibili ai fini del finanziamento, di cui all'art. 6 dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto, devono essere sostenute nel corso del progetto e tutti gli associati, beneficiari del contributo eventuale, sono tenuti a mantenere una contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 dell'Avviso già richiamato dall'art. 125, par3lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

6.1 Obblighi di informazione, comunicazione e divulgazione

I soggetti aggregati, in applicazione di quanto dettagliatamente previsto dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico, sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione e divulgazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, allegato II).

E' responsabilità dei beneficiari del contributo dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato finanziato o cofinanziato dal POR FESR Abruzzo 2014-2020.

6.2 Conto corrente dedicato

I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e salvo quanto previsto all'art. 12 comma 3.

6.3 Procedure di acquisizione di beni e servizi

L'aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte degli Associati avviene nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici ed in conformità alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, tutti i beneficiari dovranno apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020, Linea d'Azione 6.5.A.2 *"Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale"* per un importo di €....."

Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara, costo di ciascuna voce e riferimento all'azione corrispondente del progetto).

6.4 Responsabilità civile

I soggetti aggregati sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto, ognuno limitatamente alle proprie azioni di competenza e ai ruoli e agli impegni assunti con il presente accordo.

6.5 Conflitto di interessi

I soggetti aggregati si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.

6.6 Riservatezza

I Partner rispettano la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un'altra parte. I beneficiari restano vincolati a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto.

7 Proprietà e utilizzo dei risultati

I beneficiari saranno i comproprietari di tutti i documenti, e del know-how maturato durante il Progetto e avranno pertanto il libero accesso a tutti i dati e documenti.

Il materiale fotografico e altre immagini necessarie per la produzione di materiale di sensibilizzazione pubblica, rapporti, sito internet e altro materiale interno del Progetto saranno forniti dai soggetti aggregati senza costi aggiuntivi. La fonte del materiale usato verrà sempre citata.

8. Risoluzione dell'accordo di partenariato

Il presente accordo potrà essere risolto da ciascuna delle due parti prima della data di termine indicata all'art. 3 con un preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata a/r purché sussistano valide ragioni di tipo tecnico-economico che dovranno essere ampiamente documentate in una relazione tecnica che illustri lo stato dei lavori e le ragioni che inducono la parte a mettere fine al progetto.

9. Clausola di giurisdizione

Se fallisse un accordo amichevole, il Foro dell'Aquila avrà la competenza di regolare ogni disputa tra le parti contraenti nel rispetto di questo accordo.

La legge applicabile a questo accordo sarà la legge dello Stato Italiano.

Sottoscritto a il in duplice copia in italiano

Per l'Ente PNGSL

Per soggetti aggregati: